

Ambiente. Diffuse le nuove istruzioni del ministero

Niente Sistri per il trasporto dei rifiuti in conto proprio

Matteo Prioschi

■ Confermata l'esclusione dall'applicazione del **Sistri**, dal 1° ottobre, per chi trasporta rifiuti in conto proprio. Con la **circolare** numero 1, pubblicata ieri sera, il **ministero dell'Ambiente** ha fornito indicazioni in merito a obblighi, procedure ed esenzioni del sistema di tracciabilità dei rifiuti a seguito della conversione in legge del Dl 101/2013 avvenuta il 30 ottobre.

Il documento ministeriale precisa che la norma non contempla l'obbligo di adesione per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi; per gli enti e le imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti non pericolosi; per i raccoglitori e i trasportatori di rifiuti urbani di regioni diverse dalla Campania, salvo la fase di sperimentazione per i rifiuti urbani pericolosi. Inoltre viene ribadito, come già avvenuto nella nota esplicativa di fine settembre (che viene sostituita dalla circolare 1) che l'obbligo di utilizzo del Sistri dal 1° ottobre non riguarda chi effettua trasporto in conto proprio. Secondo il ministero, infatti, la locuzione «enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo profes-

sionale» contenuta nel comma 2 dell'articolo 11 del Dl 101/2013 riguarda chi raccoglie o trasporta rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi.

In relazione ai vettori stranieri, il ministero chiarisce che, se effettuano trasporti esclusivamente all'interno del territorio nazionale o se il trasporto parte dall'Italia verso un Paese estero, scatta l'obbligo di iscrizione al Sistri. In-

SUL CAMPO

Precisate le modalità di coordinamento da usare fino al 3 marzo tra i soggetti obbligati e quelli non tenuti al nuovo sistema

vece, in caso di trasporti transfrontalieri dall'estero verso l'Italia o semplicemente attraversando il territorio nazionale, valgono le disposizioni previste dal regolamento comunitario 1013/2006.

La circolare contiene anche la definizione di nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi. «Si tratta dei soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti (even-

tualmente, anche non pericolosi) diversi da quelli trattati, per natura o composizione, ovvero che sottopongono i rifiuti non pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti pericolosi; tali soggetti, nelle more delle modifiche delle procedure informatiche, sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria gestori che in quella produttori».

Il paragrafo 4 della circolare precisa invece le modalità di coordinamento tra iscritti e non al sistema di tracciabilità fino al 3 marzo 2014. In particolare, viene sottolineato che il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della «scheda Sistri - area movimentazione» completa per attestare l'assolvimento dell'obbligo.

Infine sul fronte delle sanzioni, per dieci mesi non scatteranno quelle relative agli adempimenti del sistema di tracciabilità ma continueranno ad applicarsi adempimenti e sanzioni previsti dagli articoli 188, 189, 190, 193 del Dlgs 152/2006 nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate dal Dlgs 205/2010.